



## **Tribunale di Napoli**

### *XIII Sezione Civile*

Il G.D., dott.ssa Manuela Granata, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 11264/2021 R.G., riservato per la decisione all'udienza del 12.5.2021 e vertente

#### **TRA**

██████████, nato in Gambia il ██████████, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Ernestina Scalfari, presso il cui studio in Zagarise (CZ) alla via Madonna degli Angeli n. 11 elettivamente domicilio

**RICORRENTE**

#### **E**

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro p.t., e **QUESTURA DI NAPOLI**, in persona del Questore p.t.

**RESISTENTI - CONTUMACI**

#### **FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 1.5.2021, il sig. ██████████ esponeva di essere cittadino del Gambia e di vivere da molti anni in Italia, dopo essere fuggito dal proprio paese durante la dittatura di Yaya Jammeh.

Spiegava di non aver più fatto rientro nel paese di origine anche a causa delle proprie condizioni di salute, per le quali è in cura presso l'Ospedale Cotugno di Napoli.

Riferiva che il Gambia versava ancora in una precaria situazione sociopolitica.

Con riferimento al proprio stato di salute precisava ██████████

Spiegava, quindi, di essere sottoposto ad una terapia salvavita a fronte della quale non poteva essere disposta l'espulsione del ricorrente ancorché non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno.

Riferiva, inoltre, le precarie condizioni del sistema sanitario del paese di origine, anche a fronte della pandemia in corso.

Esponendo di avere, quindi, presentato domanda al Questore di Napoli per il rilascio del permesso di soggiorno in applicazione della disciplina della protezione speciale, ex art. 19, co. 1.1 e 1.2 d.lgs. 286/1998.

Lamentava che a fronte di tale richiesta il Questore aveva sostenuto che le istanze di protezione speciale potevano essere valutate dall'amministrazione solo se inserite in un procedimento già in itinere, nel quale non possa essere riconosciuto un diverso permesso di soggiorno, e non in via autonoma.

Deduceva, dunque, la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* a fronte della tutela offerta dall'art. 19, co. 1.1. cit. alla vulnerabilità ed alla fragilità del ricorrente.

Precisava che il sig. ██████████ non aveva più alcun legame con il proprio paese di origine e che non poteva interrompere le cure salvavita alle quali è sottoposto in Italia; chiedeva, quindi, la tutela della "vita privata" del richiedente in forza dell'art. 8 CEDU.

Spiegava che, a fronte di tale richiesta, non era condivisibile la conclusione del Questore, risultando incompatibile con lo stato del richiedente l'introduzione del procedimento ordinario di protezione internazionale.

Riferiva che dalla documentazione sanitaria emergeva l'urgenza del permesso richiesto, in assenza del quale il richiedente non poteva essere sottoposto al trattamento prescritto dai medici che lo avevano in cura.

Deduceva, quindi, l'urgenza di ammettere il ricorrente alle cure necessarie anche al fine di ridurre il rischio di contagi.

Paventando pregiudizio imminente ed irreparabile, chiedeva che fosse ordinato al Ministero dell'Interno ed alla Questura di Napoli di consentire al ricorrente di presentare la richiesta di protezione speciale alla Questura di Napoli e di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.1 e 1.2. d.lgs. 286/1998.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, il Ministero dell'Interno e la Questura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., non si costituivano in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.

All'udienza del 12.5.2021, la causa veniva riservata in decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Come è noto, condizioni della domanda cautelare nonché requisiti fondamentali perché possa essere concesso un provvedimento d'urgenza sono il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

Il primo consiste nell'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti

*prima facie*; il secondo nel possibile pregiudizio che possa derivare al suddetto diritto nelle more del giudizio ordinario, identificato nel fondato timore di un pericolo imminente ed irreparabile.

Va, dunque, innanzitutto verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* in ordine all'azione cautelare intrapresa, con la quale viene dedotta l'illegittimità del diniego del Questore di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, co. 1.1 e 1.2 cit.

Invero, secondo quanto riferito da parte ricorrente e da quanto si rileva dalla circolare del Ministero dell'Interno dalla stessa allegata, il Questore si è rifiutato di emettere il provvedimento richiesto senza valutarne l'eventuale fondatezza nel merito e limitandosi a rilevare che lo stesso non poteva essere chiesto direttamente all'organo adito.

Secondo l'interpretazione dell'art. 19, co. 1.2, secondo capoverso d.lgs. 286/1998 offerta dal Ministero con la circolare del 19.3.2021, della quale invero si ha contezza solo perché prodotta da parte ricorrente trattandosi di un atto interno alla pubblica amministrazione, la norma troverebbe applicazione solo quando *“lo straniero abbia presentato una istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per altro motivo (ad es. studio, lavoro, etc.)”*.

Nelle altre ipotesi, come quella oggetto del presente procedimento, invece, la fattispecie sarebbe disciplinata dal primo capoverso della medesima norma e pertanto il permesso di soggiorno per protezione speciale potrebbe essere rilasciato dal Questore solo in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale competente e di accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di tale permesso di soggiorno.

Ciononostante, non potendo la disciplina interna al Ministero derogare alla norma di legge, deve rilevarsi che dalla lettera della norma non si rinviene la distinzione operata dal Ministero stesso.

Invero, il comma 1.2 dell'art. 19 d.lgs. 286/1998 prevede: *“Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, over ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”*.

Dal testo della norma, che va prima di tutto interpretata in senso letterale emerge, quindi, che il legislatore non abbia inteso disporre la distinzione invocata dal Ministero.

Non vi è, infatti, alcun elemento dal quale dedurre che il primo capoverso si applichi sempre e che il secondo capoverso trovi applicazione solo in caso di domande di rilascio di permesso di soggiorno per motivi diversi dal riconoscimento della protezione internazionale.

Del resto, se così non fosse vi sarebbe un'accelerazione in favore di coloro che abbiano eventualmente presentato un'istanza del tutto infondata e non di chi abbia direttamente e fondatamente invocato il riconoscimento della protezione speciale senza addurre ragioni diverse ed ultronee.

Pertanto, anche alla luce di un'interpretazione logico sistematica della norma non può condividersi la restrizione operata dal Ministero.

A tal fine giova, invero, rilevare che le modifiche introdotte dal d.l. 130/2020 e che hanno interessato l'art. 19 cit., non hanno riguardato anche l'art. 19<sup>ter</sup> d.lgs. 150/2011.

La disciplina relativa al rito applicabile in caso di impugnazione del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria emesso dal Questore è, dunque, rimasta immutata.

Deve, quindi, dedursi che il Questore mantenga una propria autonoma competenza in tema di riconoscimento della protezione speciale, a meno che non si voglia ritenere che l'art. 19<sup>ter</sup> cit. non abbia più alcuna applicazione.

Quanto al *fumus*, dunque, la domanda deve essere accolta, condividendo questo giudice l'interpretazione dell'art. 19, co. 1.2 d.lgs. 286/1998 offerta da parte ricorrente in ordine alla legittimazione del Questore ad ammettere la domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata direttamente nei suoi confronti.

Inoltre, nella fattispecie sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1 cit. vista la condizione sanitaria del ricorrente.

Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla certificazione rilasciata dall'Ospedale [REDACTED] di Napoli, emergono infatti le precarie condizioni di salute del sig. [REDACTED] e la necessità che assuma l'indicata terapia specifica di ultima generazione per tutta la vita, potendo la sua interruzione causare rilevante pregiudizio al ricorrente.

Nel caso in esame deve, quindi, ritenersi integrato il presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria per temporanea impossibilità di rimpatrio in considerazione della grave insicurezza cui sarebbe esposto il richiedente se fosse respinto nel proprio paese a causa delle patologie dalle quali è affetto e delle cure cui deve essere sottoposto senza soluzione di continuità.

Invero, dalle fonti si evince che anche se nel paese di origine il ricorrente non corre più il rischio di essere sottoposto a cure di tipo tradizionale, in passato favorite e applicate forzosamente dal presidente Jammeh, lo stesso non avrebbe comunque accesso al tipo di terapia per la somministrazione della quale è risultato necessario introdurre il presente giudizio e che viene suggerita dall'ospedale presso il quale il ricorrente è in cura.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Tali informazioni fanno quindi ritenere sussistente una seria controindicazione al rimpatrio, tenuto conto dell'esistenza attuale di un significativo rischio per il ricorrente di non poter accedere in modo effettivo alle cure "salvavita" di cui necessita.

Ricorrono, dunque, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.

Il ricorso va, pertanto, accolto tenuto anche conto della sussistenza del requisito del *periculum in mora* che emerge evidente dalla documentazione sanitaria in atti nella quale si legge: [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] (cfr certificato medico del 5.5.2021).

Vista, quindi, l'urgenza del provvedimento amministrativo richiesto, la domanda cautelare deve essere accolta.

Apparendo, dunque, sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, co. 1 e 1.1 d.lgs. 286/1998, va ordinato al Questore di emettere i provvedimenti di competenza, secondo la previsione di cui all'art. 19, co. 1.2 cit..

La novità e la complessità della materia consentono l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

I compensi del difensore della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, vengono liquidati con separato decreto.

#### **P.Q.M.**

La dott.ssa Manuela Granata, letti gli artt. 700 e 669 *octies* c.p.c., così provvede:

- dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e della Questura di Napoli, in persona del Questore p.t.;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1 e 1.1. d.lgs. 286/1998 e, per l'effetto, ordina al Questore di Napoli di emettere i provvedimenti di competenza, secondo la previsione di cui all'art. 19, co. 1.2 d.lgs. 286/1998;
- compensa le spese di lite;
- provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3*bis*, d.p.r. n. 115/2002.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni

Così deciso in Napoli, lì 24.5.2021

Il Giudice  
Dott.ssa Manuela Granata